



Giunta Regionale della Campania

A .G. C. Gabinetto di Presidenza

**Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi
Delega e Subdelega CO.RE.CO.**

**Servizio Politiche di Sostegno all'Associazionismo dei Comuni,
alle Comunità Montane, alla Montagna ed alle Isole Minori;**

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AL

CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010

punto 4 ***Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale***
approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1446 del 18 settembre 2008

SOMMARIO

1. Finalità e definizioni	Pag. 2
2. Amministrazioni beneficiarie	Pag. 2
3. Istanza di contributo	Pag. 2
4. Criteri e parametri di attribuzione dei punteggi	Pag. 3
5. Determinazione ed erogazione del contributo regionale	Pag. 5
6. Monitoraggio	Pag. 5
Appendice 1	Pag. 7
Appendice 2	Pag. 7
Appendice 3	Pag. 8

1. FINALITÀ E DEFINIZIONI

- 1.1 Il presente disciplinare fissa, in conformità con le linee guida approvate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 827 del 26/11/2010, le regole procedurali per l'assegnazione dei finanziamenti della Regione Campania per il 2010 a titolo di contributo ordinario di cui al punto 4 della "Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale" approvata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1446 del 18 settembre 2008, che di seguito verrà denominata "Disciplina regionale".
- 1.2 Il contributo ordinario annuale è destinato a sostenere esclusivamente le forme associative nelle spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata nell'esercizio finanziario.
- 2.1 La gestione associata delle funzioni e/o i servizi per i quali le forme associative richiedono la contribuzione ordinaria deve essere attiva alla data di presentazione dell'istanza.
- 1.3 Il contributo non ha un limite di durata massima purché i servizi per i quali si richiede il contributo siano attivi e fatta salva la compatibilità con le risorse disponibili. Viene attribuito anno per anno sulla base dei dati effettivi certificati dalle forme associative di cui al successivo punto 2 con l'Istanza di cui al successivo punto 3.
- 1.4 Le funzioni e/o i servizi, dichiarati nell'istanza di contributo di cui al successivo punto 3 debbono rientrare tra le competenze attribuite dalla legge ai comuni, essere rappresentati da attività caratterizzate dalla continuità nel tempo e richiedere l'impiego di risorse organizzative.
- 1.5 Le istanze che presentano attività non rispondenti ai requisiti indicati al precedente comma non sono valutate per tali attività e l'eventuale contributo attribuito non può tenere conto delle stesse.
- 1.6 Nel caso in cui tutte le attività di una Istanza non sono rispondenti ai requisiti indicati al punto 1.4 l'istanza non accede al contributo.
- 1.7 Ai fini dell'accesso al contributo ordinario 2010 si definiscono:
 - a. forma associativa la struttura associativa che gestisce le funzioni e/o i servizi oggetto dell'istanza;
 - b. gestione associata l'insieme organizzato delle funzioni e/o dei servizi gestiti dalla forma associativa e l'insieme dei comuni deleganti le stesse alla forma associativa.

2. AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE

- 2.2 Possono accedere al contributo ordinario anno 2010 le seguenti forme associative:
 - a. comunità montane;
 - b. unioni di comuni.
- 2.3 A valere sulle risorse statali possono essere concessi contributi esclusivamente nei confronti delle Unioni di Comuni nel rispetto del vincolo disposto dall'art. 2, comma 187, della legge n. 191/2009.
- 2.4 Sulle risorse regionali, Unioni di Comuni e Comunità Montane accedono con le medesime garanzie all'assegnazione dei contributi, nel rispetto di quanto stabilito dalla citata disciplina di cui alla DGR n. 1446/2008.
- 2.5 Per le comunità montane che hanno proceduto ad individuare gli ambiti di cui al punto 1, paragrafo 3, della "Disciplina regionale", è possibile presentare una istanza di contributo per ciascuno degli ambiti individuati. La suddivisione delle istanze non deve essere meramente formale, ma deve riflettere una sostanziale separazione delle gestioni associate in termini di personale, strutture tecniche e contabilità.
- 2.6 Le comunità montane che non hanno individuato gli ambiti e le unioni di comuni possono presentare esclusivamente una istanza di contributo, e dunque elaborare un'unica proposta progettuale.
- 2.7 Le unioni di comuni possono presentare esclusivamente una istanza di contributo, e dunque elaborare un'unica proposta progettuale.
- 2.8 I comuni possono partecipare esclusivamente ad un'unica forma associativa.

3. ISTANZA DI CONTRIBUTO

- 3.1 Le forme associative di cui al punto 2, per poter accedere al contributo ordinario anno 2010, debbono far pervenire alla Regione Campania – Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità montane, che nel prosieguo verrà denominato Settore Rapporti con gli enti locali, in busta chiusa riportante la dicitura **"Contributo ordinario anno 2010"**, apposta istanza sottoscritta, pena l'inammissibilità della stessa, dal rappresentante legale della comunità montana o dell'unione.

- 3.2 L'amministrazione intestataria dell'istanza, è la comunità montana o l'unione a seconda del caso.
- 3.3 L'istanza dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo, anche mediante consegna a mano, **pena l'inammissibilità**, entro e non oltre le **ore 13.00 del 20 dicembre 2010**, presso gli uffici del Settore Rapporti con gli Enti Locali, siti in via Santa Lucia, 81, 5° piano, stanza n. 1, 80132 Napoli. Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per l'accesso al contributo, le Amministrazioni dovranno inoltrare le istanze esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro ad Uffici o Servizi della Regione Campania diversi da quanto sopra specificato. Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta di strutture diverse da quelle sopraindicate e che pertanto, qualora il plico non pervenga presso il predetto Ufficio entro il termine, l'Istanza non sarà ammessa. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse le Istanze che perverranno dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle stesse sopra indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
- 3.4 L'istanza deve essere perfettamente conforme all'allegato 2 e completa in tutte le sue parti e indicare:
- la data, il protocollo e la sottoscrizione del rappresentante legale dell'amministrazione intestataria dell'istanza;
 - la denominazione il codice fiscale, le modalità di pagamento (IBAN completo) e l'indirizzo dell'amministrazione intestataria dell'istanza, oltre all'indirizzo e-mail;
 - il codice fiscale e l'indirizzo e-mail di tutti gli enti locali partecipanti alla gestione associata;
 - la dichiarazione della popolazione complessiva della gestione associata riferita al 31 dicembre 2009;
 - il numero degli abitanti di ogni singolo comune riferito al 31 dicembre 2009;
 - la superficie complessiva della gestione associata espressa in Km²;
 - il numero e la tipologia dei servizi gestiti in forma associata, classificati secondo quanto disposto dal DPR 31 gennaio 1996, n. 194 per quanto attiene il bilancio degli enti locali, con l'annotazione della data di attivazione degli stessi e la specificazione che gli stessi servizi sono ricompresi tra quelli elencati dall'art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
 - l'indicazione del dirigente, scelto tra i dirigenti degli enti partecipanti, o in mancanza di un segretario comunale o di un funzionario inquadrato nella categoria D, cui è affidata la responsabilità dei servizi che si dichiara di gestire;
 - l'elencazione dei contributi che la forma associativa ha ricevuto in passato per la gestione dei servizi per i quali si richiede la contribuzione ordinaria regionale, con la distinzione della fonte, Regionale (precedenti bandi a sostegno dell'associazionismo o contributi ad altro titolo) o Statale (contributi di cui al D.M. 1° settembre 2000, n. 318), e dell'annualità relativa;
 - l'impegno a gestire per almeno altri tre anni l'esercizio associato delle funzioni e servizi per i quali si richiede il contributo ordinario;
 - l'ammontare complessivo, attestato separatamente dal responsabile dei servizi finanziari della forma associativa, per ciascuna funzione e/o servizio, delle spese correnti sostenute dalla forma associativa nel 2009 (dati conto del bilancio 2009), per le gestioni associate già attive nel corso dell'esercizio 2009, o l'ammontare complessivo delle spese correnti che la forma associativa prevede di sostenere nell'esercizio 2011, per le gestioni associate attivate nel corso dell'esercizio 2010;
 - l'eventuale costituzione di uffici unici;
 - il numero delle unità di personale stabilmente destinato alla gestione associata;
 - il contributo finanziario, attestato dal responsabile dei servizi finanziari della forma associativa, distinto per funzione e/o servizio, di ciascuna delle amministrazioni partecipanti alla forma associativa (dati conto del bilancio 2009), per le gestioni associate già attive nel corso dell'esercizio 2009, o il contributo finanziario, sempre distinto per funzione e/o servizio, che ciascuna delle amministrazioni partecipanti alla forma associativa prevede di sostenere nell'esercizio 2011, per le gestioni associate attivate nel corso dell'esercizio 2010;
 - l'elenco e la descrizione degli eventuali beni immobili o attrezzature stabilmente attribuite alla gestione associata.
- 3.5 All'istanza di contributo deve accompagnarsi, **pena l'esclusione** dall'accesso al contributo, una **relazione dettagliata** nella quale sono descritte le modalità organizzative di gestione dei servizi per i quali si richiede la contribuzione ordinaria, evidenziando in particolare il funzionamento degli uffici unici.
- 3.6 Per le gestioni associate attivate nel corso del 2010, all'istanza di contributo va allegata, **a pena di esclusione**, la deliberazione della forma associativa di attivazione dei servizi, dalla quale risultino gli e-

stremi delle deliberazioni di delega dei comuni partecipanti;

4. CRITERI E PARAMETRI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

- 4.1 Ad ogni istanza di contributo il Settore Rapporti con gli enti locali procede all'attribuzione di un punteggio calcolato in base ai seguenti parametri:
- a. Tipologia di funzioni e/o servizi gestiti (peso 35%);
 - b. Numero di funzioni e/o servizi gestiti (peso 10%);
 - c. Densità demografica della forma associativa (peso 30%);
 - d. Grado di integrazione delle gestioni associate (peso 25%).
- 4.2 Relativamente al parametro di cui alla lett. a del precedente punto 4.1, ferma restando la necessità che tutti i servizi dichiarati rientrino tra i servizi fondamentali di cui all'art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono attribuiti punti 10 per ogni servizio dichiarato nell'istanza di contributo rientrante tra quelli inseriti nell'elenco di cui all'appendice 1 (il codice indicato è quello della classificazione di bilancio degli enti locali di cui all'art. 2, comma 3, lett. e, del DPR 31 gennaio 1996, n. 194).
- 4.3 Relativamente al parametro di cui alla lett. b del precedente punto 4.1, sono attribuiti punti 10 per ogni servizio dichiarato nell'istanza di contributo.
- 4.4 Relativamente al parametro di cui alla lett. c del precedente punto 4.1, si procede all'attribuzione dei punteggi secondo i seguenti criteri:
- a. punti 5 per ogni comune partecipante alla gestione associata. Nel conteggio non viene considerata l'amministrazione che presenta l'istanza (la comunità montana o l'unione dei comuni);
 - b. punti 5 per ogni comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti per le Unioni di Comuni ed inferiore a 3000 abitanti per le Comunità Montane;
 - c. punteggio massimo di punti 50, arrotondati al secondo decimale, alla gestione associata che presenta la popolazione media (popolazione complessiva/numero dei comuni), più bassa, e attribuzione di punti alle altre gestioni associate mediante la seguente formula:

Punteggio Istanza in esame =	$\frac{\text{Popolazione media più bassa} \times 50}{\text{Popolazione media dell'Istanza in esame}}$
------------------------------	---

- d. punteggio massimo di punti 50, arrotondati al secondo decimale, alla gestione associata che presenta la densità demografica (popolazione complessiva/superficie in kmq) più bassa, e attribuzione di punti alle altre gestioni associate mediante la seguente formula:

Punteggio Istanza in esame =	$\frac{\text{Densità demografica più bassa} \times 50}{\text{Densità demografica dell'Istanza in esame}}$
------------------------------	---

- 4.5 Relativamente al parametro di cui alla lett. d del precedente punto 4.1, si procede all'attribuzione dei punteggi secondo i seguenti criteri:
- a) punti 10 per ogni unità di personale stabilmente destinata alla gestione associata; per personale stabilmente destinato si intende sia il personale dipendente della comunità montana o dell'unione impiegato per il 100% dell'orario di lavoro nella gestione associata, sia il personale dipendente dei comuni partecipanti che sia stato trasferito a qualsiasi titolo alla comunità o all'unione per la gestione associata;
 - b) punti 20 per ogni ufficio unico costituito per la gestione associata; in particolare si intende che la generalità delle attività dichiarate nell'istanza di contributo sono gestite direttamente negli uffici della comunità montana o dell'unione, uffici che non si sovrappongono ma si sostituiscono integralmente alle strutture dei singoli comuni partecipanti, con l'individuazione di un'unica figura alla quale è attribuita la responsabilità; tale responsabile non è necessario che sia dipendente della comunità montana o dell'unione, può essere anche un dipendente di uno dei comuni partecipanti che viene stabilmente destinato alla gestione associata;
 - c) punti 20 in presenza di risorse strutturali di uso esclusivo della gestione associata (immobili, attrezzature, ecc.); in tal caso l'uso di risorse, anche se acquisite al patrimonio dei comuni partecipanti,

deve essere attribuito formalmente alla comunità montana o all'unione;

- d) punteggio massimo di punti 20, arrotondati al secondo decimale, alla gestione associata che presenta il maggiore impegno finanziario delle amministrazioni partecipanti in termini di spese correnti sostenute nel 2009 (per le gestioni associate già attive nel 2009) o che si prevede di sostenere per il 2011 (per le gestioni associate attivate nel 2010) per le voci sopra indicate, calcolato come indicato nell'appendice 2, e attribuzione di punti alle altre gestioni associate mediante la seguente formula:

Punteggio Istanza in esame =	$\frac{\text{Impegno finanziario dell'Istanza in esame X 20}}{\text{Impegno finanziario più elevato}}$
------------------------------	--

All'impegno finanziario delle gestioni associate già attive nell'esercizio 2009, e che pertanto presentano i dati del Conto del Bilancio 2009, è attribuito in coefficiente di maggiorazione pari a 1,2.

5. DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE

- 5.1 Dopo aver calcolato il punteggio che ciascuna istanza di contributo ha ottenuto per i quattro parametri di cui al punto 4.1, il Settore Rapporti con gli enti locali procede alla determinazione, sempre per ciascuno dei parametri indicati al punto 4.1, della quota di riparto spettante (vedi appendice 3).
- 5.2 Il contributo ordinario complessivamente spettante ad una forma associativa è dato dalla somma dei contributi spettanti per i quattro parametri di cui al punto 4.1.
- 5.3 Il contributo massimo non può eccedere il 50% dell'ammontare complessivo delle spese correnti sostenute dalla gestione associata nel 2009 o l'ammontare delle spese previste nel 2011 come certificate dal Responsabile dei Servizi Finanziari della forma associativa, e, comunque, nei limiti di € 200.000,00 per le unioni di comuni e per le comunità montane che presentano un'unica istanza, € 120.000,00 per le comunità montane che presentano più Istanze in quanto hanno individuato gli ambiti.
- 5.4 Laddove il riparto dei contributi non dovesse assorbire, per qualsiasi ragione, l'intero importo destinato al contributo ordinario per l'anno 2010, si procede, nel rispetto della quota di riparto calcolata come sopra indicato, a ridistribuire tali risorse tra le forme associative che hanno ottenuto un contributo inferiore ai massimi sopra individuati.
- 5.5 L'importo destinato al contributo ordinario per l'anno 2010 è dato dalle risorse di parte statale oltre alle risorse di parte regionale sufficienti a coprire le richieste di contributo pervenute e giudicate conformi a quanto richiesto dal presente disciplinare.
- 5.6 Sul contributo, così come determinato ai sensi dei precedenti punti, una quota pari allo 0,25% è destinata alla copertura dei costi legati alle attività di controllo di cui al successivo punto 6.1 ed una quota pari al 2,00% è destinata alla copertura delle spese per le attività di monitoraggio di cui al successivo punto 6.2.
- 5.7 il contributo, al netto delle percentuali indicate al punto 5.6, è liquidato alla forma associativa in un'unica soluzione previa verifica da parte del Settore Rapporti con gli enti locali in ordine alla correttezza di quanto dichiarato nell'Istanza.
- 5.8 La forma associativa, pena la revoca del contributo, entro un anno dall'attribuzione dello stesso, presenta idonea rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale.

6. MONITORAGGIO

- 6.1 Il Settore Rapporti con gli enti locali procede, a campione, ai controlli amministrativi sulle dichiarazioni e sui dati contenuti nelle Istanze di contributo, anche mediante ispezioni presso le strutture delle forme associative finanziate con il contributo ordinario anno 2009.
- 6.2 Ai sensi del punto 4.5 della "Disciplina regionale", alle forme associative beneficiarie del contributo ordinario per l'anno 2010 si applicano, sempre a cura del Settore Rapporti con gli Enti Locali forme di monitoraggio tese:
 - a) ad attuare forme di controllo collaborativo e di valutazione partecipata sulle gestioni attivate con i contributi di cui al presente bando;
 - b) a garantire la stabilità nel tempo delle gestioni associate, l'ottimizzazione delle risorse organizzative e l'incremento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione Campania sul territorio, attra-

verso la costituzione di rapporti stabili di collaborazione con le forme associative finanziate con il Contributo Ordinario 2010 e con le relative amministrazioni locali partecipanti alle forme stesse.

- 6.3 Si procede alla riduzione del contributo assegnato qualora la rendicontazione di cui al punto 5.8 attesti un importo inferiore rispetto a quello liquidato.
- 6.4 In caso di riduzione del contributo la forma associativa procede alla restituzione della differenza.
- 6.5 Si procede alla revoca del finanziamento nei seguenti casi:
 - a) formale rinuncia del contributo assegnato da parte della forma associativa;
 - b) mancata trasmissione, nel termine di un anno dall'attribuzione del contributo, della rendicontazione di cui al punto 5.8;
 - c) irregolare rendicontazione di cui al punto 5.8.
- 6.6 Nel caso di revoca del finanziamento ai sensi delle lett. b) e c) del punto 6.5, le forme associative sanzionate procedono alla integrale restituzione del contributo.
- 6.7 Il riscontro, conseguente ai controlli di cui ai punti 6.1 e 6.2, di eventuali mancanze o difformità rispetto a quanto dichiarato nell'istanza di contributo, attiverà tutte le misure necessarie alla tutela dei diritti della Regione Campania oltre, eventualmente, alle procedure di revoca del contributo e di recupero delle somme erogate.
- 6.8 In caso di mancata restituzione spontanea da parte delle forme associative – in tutti i casi previsti dal presente punto - l'Assessore Regionale al Sistema delle Autonomie Locali, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 30 giorni formulata e trasmessa dal dirigente del Settore Rapporti con gli enti locali mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nomina un commissario *ad acta* che vi provvede a spese degli enti locali inadempienti.
- 6.9 Le somme eventualmente economizzate o recuperate ai sensi di questo punto sono ridistribuite alle altre forme associative in conformità a quanto disposto al punto 5.4.

APPENDICE 1

A) Elenco delle Funzioni e dei servizi fondamentali

(art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42)

- 1- FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO;
- 2- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE;
- 3- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA, IVI COMPRESI I SERVIZI PER GLI ASILI NIDO E QUELLI DI ASSISTENZA SCOLASTICA E REFEDIZIONE, NONCHÉ L'EDILIZIA SCOLASTICA;
- 4- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI;
- 5- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, FATTA ECCEZIONE PER IL SERVIZIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA NONCHÉ PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;
- 6- FUNZIONI DEL SETTORE SOCIALE.

B) Elenco delle Funzioni e dei Servizi per l'applicazione del parametro di cui alla lett. a) del punto 4.1

(art. 2, comma 3, lett. e, del DPR 31 gennaio 1996, n. 194)

- 1- FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO (COD. 01):
 Servizio cod. 0102 Trattamento Economico e giuridico del personale;
 Servizio cod. 0103 Servizi finanziari e tributari;
 Servizio cod. 0103 Gestione forniture di beni e servizi;
 Servizio cod. 0105 Gestione dei beni del patrimonio immobiliare;
 Servizio cod. 0106 Ufficio tecnico;
 Servizio cod. 0106 Gestione gare lavori;
 Servizio cod. 0108 Ufficio Relazioni col Pubblico (Legge 07/06/2000, n. 150 – Deliberazione di Giunta Regionale 14/02/2003, n. 612);
 Servizio cod. 0108 Gestione servizi informatici (C.E.D.);
 Servizio cod. 0108 Gare e contratti (se si istituisce un unico servizio per le gare sia di lavori che di forniture di beni e servizi);
- 2- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE (COD. 03):
 Servizio cod. 0308 Costituzione di struttura organizzativa unica (in tutto o in parte) di Polizia Municipale
- 3- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA (COD. 04):
 Servizio cod. 0405 Trasporto scolastico;
- 4- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI (COD. 08):
 Servizio cod. 0802 Illuminazione pubblica e servizi connessi;
- 5- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (COD. 09):
 Servizio cod. 0901 Urbanistica e gestione del territorio;
 Servizio cod. 0903 Servizi di protezione civile;
- 6- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE (COD. 10):
 Servizio cod. 1001 Gestione asili nido;
 Servizio cod. 1005 Gestione servizi cimiteriali.

APPENDICE 2

CALCOLO DELL'IMPEGNO FINANZIARIO

Ai fini della determinazione dell'impegno finanziario dei comuni partecipanti si considerano esclusivamente le spese correnti relative alle seguenti voci:

- a) Spese del personale stabilmente destinato alla gestione associata (comprensivo di oneri a carico dell'Ente);
- b) Spese di gestione dell'Ufficio Unico (spese per utenze, spese per materiali di consumo, spese del personale non stabilmente destinato alla gestione associata, ecc.);
- c) spese di manutenzione ordinaria delle risorse strutturali stabilmente destinate alla gestione associata.

Una volta determinato l'ammontare complessivo delle spese sostenute per le voci sopra indicate, si calcola l'incidenza percentuale delle stesse sull'importo complessivo delle spese correnti sostenute dalla gestione associata nell'anno 2009 (dati da consuntivo - Conto del bilancio 2009):

$$\%SCD = SCD / TSC$$

dove:

- %SCD** = Incidenza percentuale delle spese correnti per risorse dedicate (arrotondato al quarto decimale);
SCD = Totale spese correnti per risorse dedicate;

TSC = Importo complessivo delle spese correnti sostenuto dalla gestione associata nell'anno 2008.

Si procede successivamente a determinare il rapporto tra la somma dei contributi finanziari dei singoli comuni dichiarati nell'Istanza di Contributo (dati da consuntivo - Conto del bilancio 2009 dei singoli comuni) sull'importo complessivo delle spese correnti sostenuto dalla Gestione Associata nell'anno 2009:

$$\%CF = CF / TSC$$

dove:

- % CF** = Incidenza percentuale del contributo finanziario dei singoli comuni partecipanti (arrotondato al quarto decimale);
- CF** = Contributo finanziario totale dei comuni partecipanti;

Infine il livello di impegno finanziario della Gestione Associata è dato dal seguente:

$$\text{Impegno finanziario} = \%SCD \times \%CF \times 100$$

Trattandosi di una gestione associata che dichiara dati a consuntivo del conto del bilancio 2009 l'impegno finanziario così calcolato va moltiplicato per il coefficiente di 1,2.

APPENDICE 3 ESEMPIO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Ad esempio, per il parametro di cui alla lett. a) del punto 4.1 la quota di riparto spettante alla Gestione Associata ^{i-esima} è determinata nel modo seguente:

$$QR_i = TI_i / \Sigma TI$$

dove:

- QR_i** = Quota di riparto, espressa in termini decimali, spettante alla Gestione Associata ^{i-esima} in base al parametro di cui alla lett. a) del punto 4.1;
- TI_i** = Punteggio Attribuito all'Istanza di Contributo ^{i-esima} in base al parametro di cui alla lett. a) del punto 4.1;
- Σ TI** = sommatoria dei punteggi attribuiti a tutte le Istanze di Contributo in base al parametro di cui alla lett. a) del punto 4.1.

successivamente, per determinare l'ammontare effettivamente spettante alla Gestione Associata ^{i-esima} in base al parametro di cui alla lett. a) si procede nel modo seguente:

$$RX_i = QS_i \times TC \times \%a$$

dove:

- RX_i** = Ammontare effettivamente spettante alla Gestione Associata ^{i-esima} in base al parametro di cui alla lett. a) del punto 4.1;
- TC** = Importo complessivamente disponibile a titolo di Contributo Ordinario Annuale per l'Anno 2010;
- %a** = percentuale riservata al parametro di cui alla lettera a) del punto 4.1.